

**458. Legge 30 marzo 1871 n. 143 che sancisce alcune disposizioni sulla estensione alla provincia di Roma della legge sui diritti di autore.**

*Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, 1871, n. 143, ed in GU 31 marzo 1871 n. 89.*

Vittorio Emanuele II, per grazie di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia  
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**1.** Il termine stabilito nell'articolo 1 del regio decreto 13 novembre 1870, n. 6045, è prorogato fino al 30 giugno 1871.

La dichiarazione prescritta dal detto articolo e dalla legge 30 giugno 1867, n. 3767, è necessaria nel caso in cui coloro che hanno diritti precedentemente acquisiti nelle provincie, delle quali è fatta menzione nella legge e nel decreto suddetti, vogliano giovare dei benefici preveduti dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

Non occorre la dichiarazione prescritta da quest'ultima legge citata per conservare, nel territorio di ciascuna di esse provincie, i diritti precedentemente acquisiti, nella importanza e durata che avevano secondo le leggi locali preesistenti.

Non occorre neppure nuova dichiarazione per estendere alle provincie medesime i diritti di autore acquistati nel Regno d'Italia in virtù della legge 25 giugno 1865, salva l'efficacia delle convenzioni e dei giudicati che abbiano potuto aver luogo finora per effetto di una diversa intelligenza della legge.

**2.** La presente legge entrerà in vigore col 1 aprile 1871.